



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| MILENA FALASCHI | - Presidente - |
| TIZIANA MACCARRONE | - Consigliere - |
| PATRIZIA PAPA | - Consigliere rel. - |
| ANTONIO SCARPA | - Consigliere - |
| CRISTINA AMATO | - Consigliere - |

Oggetto

COMUNIONE

Ud. 5/6/2025 - PU

R.G.N. 22741/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22741 – 2019 proposto da:

TP
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria
n. 5, presso lo studio dell'avv. Guido Romanelli dal quale è
rappresentato e difeso con l'avv. Roberto Zoller, giusta procura a
margine del ricorso e allegata alla comparsa di costituzione di nuovo
difensore, con indicazione degli indirizzi pec;

- ricorrente -

contro

TG
, elettivamente domiciliata in Roma, via Livio
Andronico 24, presso lo studio dell'avv. Ilaria Romagnoli dalla quale è



rappresentata e difesa con l'avv. Ettore Romagnoli, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 122/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, pubblicata il 16/5/2019 e notificata il 23/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/6/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. STEFANO PEPE che ha chiesto il rigetto del ricorso, reiterando le conclusioni della requisitoria scritta ex art. 378 cod. proc. civ.;

sentiti in discussione orale l'avv. Valentina Minelli (per delega dell'avv. Roberto Zoller) per parte ricorrente e l'avv. Ilaria Romagnoli per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato i 27/11/2013, GT convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Trento, PT e, premesso che, a seguito della separazione personale dal convenuto si era sciolta la comunione legale tra loro vigente, chiese la divisione dei beni immobili e mobili asseritamente appartenenti ad entrambi e, per quel che qui ancora rileva, dell'immobile identificato in P.T. X con la p.ed. X sub , adibito a sede dell'azienda agrituristica PT , identificato con la p.ed. sub. , in C.C. , nonché i terreni identificati nella PT p.f. , in PT , p.f. , in PT p.f. in CC , in PT , pf in CC , in PT , p.f. in CC e, infine, lo scioglimento della comunione ordinaria e la conseguente divisione dell'immobile identificato in PT in CC , appartenente a lei per 2/6 e al convenuto per 4/6, in parte espropriato nel 2008; indicò, altresì, quali beni della



comunione legale libretti e certificati di deposito, macchine e attrezzature agricole e rappresentò di aver gestito l'impresa agricola di famiglia con il marito, essendo iscritta, come la figlia, all'albo degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, sicché ne era derivata la comunione di tutti i terreni agricoli.

1.1. Il convenuto PT , dopo aver sottolineato che l'avvocata difensore di parte attrice era coniuge di un magistrato del tribunale adito e avere eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 247/2012, nella parte in cui non vieta, in tale ipotesi, l'assunzione del mandato, eccepì che il fabbricato destinato all'impresa agrituristica, insistente sulla p.e. sub , non era bene comune in quanto il terreno su cui era stato edificato gli era pervenuto per successione ereditaria ed era, perciò, bene personale ex art. 179, comma 1, lettera b) e 934 cod. civ., così come non erano comuni i terreni agricoli acquistati in costanza di matrimonio perché destinati all'esercizio della sua attività professionale; negò la collaborazione della moglie nell'esercizio dell'impresa agricola; eccepì, infine, che il bene in comunione ordinaria era stato soltanto simulatamente venduto dai fratelli all'attrice, ma in realtà era stato da lui a lei donato, con atto nullo per difetto di forma; infine, in riconvenzionale, chiese la divisione dei risparmi della moglie.

2. Con sentenza non definitiva n. 38/2016, il Tribunale, respinta l'eccezione preliminare concernente la legittimità del mandato al difensore di parte attrice, per quel che qui ancora rileva, dichiarò che avrebbero dovuto essere divisi perché compresi nella comunione *de residuo* i terreni identificati nella PT p.f. , in PT , p.f. , in PT p.f. in CC , in PT , pf in CC , in PT , p.f. in CC e il fabbricato adibito a esercizio dell'azienda agrituristica TP identificato con la p.ed. sub. .



3. Con sentenza definitiva n. 372/2017, il Tribunale di Trento, dichiarato lo scioglimento della comunione, assegnò a ciascuno degli ex coniugi, per quel che qui rileva, i beni già compresi nella comunione legale secondo la proposta divisionale di cui alla relazione della c.t.u. T , assegnando a TG i beni del lotto 1 e cioè l'edificio p.ed. sub CC ivi inclusi gli arredi e a TP i beni del lotto 2 e, cioè, i terreni p.f. , , (7 pergole) in CC . nonché p.f. () CC , p.f. () CC .

3. Avverso entrambe le sentenze PT propose appello, lamentando, tra l'altro, l'erroneo rigetto della eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 l. n. 247/2012, l'erronea considerazione del fabbricato destinato all'esercizio della sua impresa agrituristica, identificato con la p.e. sub quale bene in comunione legale *de residuo* ex art. 178 cod. civ. invece che bene personale ex art. 179 cod. civ. e, in ogni caso, l'assegnazione di questo bene alla ex moglie, con conseguente preclusione della sua possibilità di continuare l'esercizio dell'impresa.

4. Con sentenza n. 122/2019, la Corte d'appello di Trento rigettò integralmente l'appello. In particolare, ritenne l'eccezione di illegittimità costituzionale non rilevante e infondata; confermò che l'unità adibita a struttura agrituristica costituiva bene della comunione *de residuo* ex art. 178 cod. civ., in quanto bene in concreto destinato all'esercizio dell'impresa sussistente all'epoca dello scioglimento della comunione, ma, tuttavia, ne confermò l'assegnazione alla moglie; ricondusse pure alla comunione *de residuo* i terreni acquistati tra il 1989 e il 1992 coltivati a vigneto perché componenti l'azienda con cui T svolgeva la sua attività di imprenditore agricolo.



5. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, PT
ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a cinque motivi,
cui GT ha resistito con controricorso.

Fissata pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha depositato memoria
ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni
trascritte in epigrafe.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma
1 dell'art. 360 cod. proc. civ., PT ha riproposto la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 l. n. 247/2012 nella
parte in cui non vi è previsto che l'esercizio della professione di
avvocato è incompatibile con lo stato di coniuge di magistrato
giudicante e/o requirente, limitatamente al foro nel quale sono
compresi gli uffici giudiziari ove sono esercitate le funzioni; in tal senso
la Corte territoriale avrebbe immotivatamente escluso la non manifesta
infondatezza della questione, nonostante l'evidente necessità di
salvaguardare le condizioni di parità nello svolgimento del
contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 111, comma 2 Cost. e di
garantire il diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del
procedimento, a norma dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 3, comma 1
Cost. Per altro verso, la questione inciderebbe sulla libera concorrenza
nell'esercizio della professione forense, da intendersi quale attività
economica ai sensi dell'art. 101 TFUE.

Infine, il ricorrente ha censurato la sentenza per avere la Corte
d'appello di Trento escluso la rilevanza della relazione di coniugio
evidenziata tra il difensore e un magistrato del Tribunale, perché il
magistrato coniuge della procuratrice dell'appellata aveva in realtà
cessato il suo servizio quando ormai era concluso il primo grado: così
decidendo, non avrebbe considerato che la cessazione dal servizio del



magistrato coniuge era comunque avvenuta dopo la costituzione in appello dell'appellata T , ancora rappresentata dall'avv. Botteri in base alla stessa procura del primo grado; ciò avrebbe implicato che la prospettata nullità della procura al momento del rilascio conseguente al difetto di terzietà del difensore, in quanto insanabile e avrebbe causato la nullità dell'atto di citazione e degli atti derivati, rilevabile d'ufficio in ogni fase e grado del giudizio.

1.1. La questione di incostituzionalità è manifestamente infondata. Il diritto di difesa – e, prima ancora, il diritto a un ricorso effettivo – che si traducono nel diritto a essere giudicati da un giudice terzo e imparziale trovano la tutela diretta della loro attuazione nell'art. 51 cod. proc. civ. che prevede, al n. 2, l'obbligo di astensione del Giudice– e così anche il suo coniuge – che sia parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o sia convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; all'obbligo di astensione del Giudice corrisponde il potere della parte di chiedere la ricusazione in caso di violazione di quest'obbligo.

A ciò si aggiunga che, su diverso piano, come rilevato dalla Corte d'appello, l'art. 18 del regio decreto n. 12 del 30/01/1941, recante l'Ordinamento giudiziario, prevedeva già nella formulazione introdotta dall'art. 29 del d.lgs. n. 109 del 23/02/2006 l'incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense, comunque considerando la rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma, l'organizzazione tabellare dell'Ufficio, la materia trattata sia dal magistrato che dal professionista e, in particolare, la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza e, ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare.



Il legislatore ordinario, pertanto, ha già garantito la piena attuazione dei diritti invocati nel motivo e il ricorrente ha invece riproposto la sua questione senza confrontarsi con le norme del codice già evidenziate nella sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., PT ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 177, 178, 179 e 934 cod. civ., per avere la Corte incluso nella comunione legale *de residuo* la porzione di edificio ottenuta dalla ristrutturazione del preesistente rustico e fienile adibita a sede della sua azienda A, laddove invece tale porzione costituirebbe suo bene personale ai sensi dell'art. 179, comma 1 lettera b) cod. civ., in quanto acquistato a titolo di successione per causa di morte. La Corte avrebbe correttamente affermato che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale ed esclusiva dell'odierno ricorrente appartiene alla proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 834 cod. civ., ma avrebbe poi erroneamente ritenuto che la successiva destinazione di detta costruzione all'esercizio di impresa costituita dopo il matrimonio ne abbia determinato l'inclusione nella comunione *de residuo* ai sensi dell'art. 178 cod. civ. Secondo il ricorrente, invece, la destinazione rileverebbe soltanto quando al suo scopo sia stato specificamente finalizzato l'acquisto dei beni; altrimenti, la sola destinazione non sarebbe sufficiente, per sé sola, a escludere la natura personale del bene, anche in ipotesi di acquisto per accessione; la Corte territoriale avrebbe invocato a sostegno della decisione una giurisprudenza inconferente in quanto relativa a beni acquistati durante il matrimonio a titolo oneroso; ha concluso, in tal senso, che nella comunione *de residuo* ex art. 178 cod. civ. possono essere unicamente ricompresi i beni «acquistati» dal coniuge a titolo oneroso per essere



destinati all'esercizio dell'impresa, ma non certamente quelli acquistati per successione o accessione perché personali.

3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 179, comma 1 lettera d), per avere il Giudice di secondo grado compreso nella comunione *de residuo* gli appezzamenti di terreno acquistati dal ricorrente in costanza di matrimonio e da lui coltivati a vigneto nell'esercizio della sua professione di agricoltore, sebbene, nei contratti di acquisto, la controricorrente avesse dichiarato trattarsi di acquisto di beni destinati all'esercizio della sua professione; erroneamente, inoltre, la Corte d'appello avrebbe qualificato l'attività di coltivatore diretto da lui esercitata come attività imprenditoriale invece che professione intellettuale in difetto di un'esplicita motivazione sul punto, sebbene egli fosse iscritto all'albo dei lavoratori agricoli, come previsto dall'art. 2229 cod. civ. e fosse stata l'unica persona costantemente addetta alla coltivazione dei terreni e alla direzione dell'impresa agricola con personale esclusiva responsabilità; in tal senso, sarebbe stata giustificata l'attribuzione personale di questi beni.

3.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione perché involgenti entrambi l'individuazione dei beni ritenuti dai Giudici del merito in comunione *de residuo* ex art. 178 cod. civ., sono infondati.

La Corte d'appello - e il Tribunale prima - hanno rilevato innanzitutto che la costruzione identificata con la p.ed. sub CC è stata realizzata da T sull'immobile ricevuto in successione dal padre; in applicazione dell'art. 934 cod. civ., l'hanno perciò, correttamente, esclusa dalla comunione. Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, infatti, il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 cod. civ., in base al quale il



proprietario del suolo acquista *ipso iure* al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1 cod. civ. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine (in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 28258 del 04/11/2019; Cass. Sez. 2, n. 27412 del 29/10/2018; Cass., Sez. Un., n. 651 del 27/01/1996).

3.2. La Corte d'appello ha quindi confermato (sia pure con un incerto riferimento alla gestione dell'impresa da parte di entrambi i coniugi) che, in quanto bene destinato all'esercizio dell'impresa, «l'immobile adibito ad agriturismo rientra nell'esclusiva sfera applicativa dell'art. 178, per cui sussistendo all'epoca dello scioglimento della comunione tra i coniugi, è bene facente parte della c.d. comunione *de residuo*» (pag. 29 della sentenza, secondo capoverso).

La stessa controricorrente ha poi specificamente affermato, nel suo controricorso (pag. 21, ultimo capoverso), di non avere più interesse a riproporre la sua «tesi principale» secondo cui ella avrebbe partecipato alla conduzione dell'azienda e, in conseguenza, nella specie avrebbe dovuto operare l'art. 177 cod. civ. e non l'art. 178 cod. civ.



Certamente, pertanto, nel presente giudizio ancora si controverte unicamente della riconducibilità del fabbricato identificato alla p.ed. 618 sub 1 e dei terreni alla disciplina dell'art. 178 cod. civ. o dell'art. 179 cod. civ. (non più dell'art. 177 cod. civ.) e alle modalità di scioglimento della sola comunione de residuo.

3.2.1. Ciò puntualizzato, la Corte territoriale, confermando anche sul punto la decisione del Tribunale, ha pure chiarito che sia l'edificio suddetto che i terreni p.f. , , (7 pergole) in CC , nonché p.f. () CC , p.f. () CC , acquistati questi ultimi in costanza di matrimonio e certamente destinati all'esercizio dell'impresa agricola, non possono essere considerati quali beni personali, esclusi dalla comunione *de residuo*, perché il legislatore ha operato una netta distinzione tra beni destinati all'esercizio di impresa e beni professionali – personali, strumentali alle professioni cd. liberali, così come distinti sono nel codice l'attività imprenditoriale e la professione.

La decisione è immune da censure: diversamente da quanto argomentato con i due motivi di ricorso, l'attività di imprenditore, anche agricolo, non può coincidere con la professione intellettuale: il professionista svolge un lavoro caratterizzato da una struttura molto agile o addirittura assente, laddove l'imprenditore necessita, oltre la sua competenza specifica, di un'organizzazione strutturata, di capitale circolante e di una complessa rete di rapporti di dare e avere indispensabile allo sviluppo della sua attività.

Queste fondamentali differenze si riflettono nella soluzione della comunione differita codificata nell'art. 178 cod. civ.: il legislatore ha privilegiato l'esercizio dell'impresa e gli interessi dei creditori a essa collegati, nel senso che essi hanno esclusiva potestà di rivalersi su detti beni sino al momento dello scioglimento della comunione; allo stesso tempo, tuttavia, ha conciliato, con questa soluzione, la tutela dell'altro



coniuge, conseguendo la finalità di garantire l'uguaglianza delle sorti economiche dei coniugi in relazione agli eventi verificatisi dopo il matrimonio, a riconoscimento della pari contribuzione allo sviluppo economico e al sostentamento della famiglia, sia pure con differenti mezzi; per altro verso, è stato così assicurato al singolo coniuge un adeguato spazio di autonomia nell'esercizio delle proprie attività imprenditoriali e, in generale, nella gestione dei propri redditi da lavoro come pure dei frutti ricavati dai beni personali.

3.3. Ciò posto, è evidente che la natura personale dei beni suindicati e la loro destinazione all'esercizio dell'impresa, nella specie incontestata perché l'immobile è stato adibito a sede dell'agriturismo e i terreni sono stati acquistati per l'esercizio dell'attività di coltivazione, non sono affatto incompatibili né tanto meno lo è il loro essere confluiti nella comunione *de residuo* ex art. 178 cod. civ. allo scioglimento della comunione legale.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, precisato che l'obiettivo di tutta la disciplina ex art. 178 cod. civ. è stato quello di conseguire un necessario ed equilibrato bilanciamento fra alcuni principi, tutti di rango costituzionale e, come tali, meritevoli in ugual modo di tutela, quali la tutela della famiglia (art. 29 Cost.), il principio di pari uguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.), la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), la remunerazione del lavoro (art. 35): ne è seguita la previsione, accanto ai beni che ricadono in comunione immediata, e che entrano cioè nel patrimonio comune al momento del loro acquisto, di una serie di beni che restano personali durante la vigenza del regime patrimoniale legale, ma che sono attratti alla disciplina della comunione legale nella misura in cui essi siano sussistenti al momento dello scioglimento del rapporto e della comunione legale; la natura «personale» di questi beni durante la vigenza della comunione, garantisce al coniuge imprenditore il potere



di gestione dell'impresa, investendo a suo piacimento gli utili, e disponendo nel modo più libero dei beni e degli incrementi aziendali.

Ne deriva che i beni oggetto della comunione *de residuo*, e in particolare quelli di cui all'art. 178 cod. civ. che rilevano nella vicenda in esame, non possano considerarsi comuni, almeno fin tanto che non sia intervenuta una causa di scioglimento del regime legale (e non rilevando a tal fine la sola cessazione della destinazione dei beni all'impresa ovvero il venir meno della qualità di imprenditore in capo al coniuge) (Cass., Sez. Un., n. 15889 del 17/05/2022).

3.4. Diversamente non può rilevare alcuna dichiarazione del coniuge in sede di atto di acquisto di questa tipologia di beni, come invece sostenuto nella terza censura in riferimento ai terreni.

Questa Corte, infatti, ha chiarito che nel regime della comunione legale i beni, inclusi quelli immobili, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all'esercizio, da parte sua, dell'impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione *de residuo* e rinvengono la loro compiuta disciplina nell'art. 178 cod. civ.; non si applica, pertanto, la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 179 cod. civ. laddove consente l'esclusione di immobili e mobili registrati dalla comunione, purché all'atto di acquisto abbia «partecipato» anche il coniuge non acquirente rilasciando una dichiarazione di assenso ai fini dell'esclusione, giacché detta previsione si riferisce soltanto alle diverse ipotesi contemplate dal primo comma del medesimo art. 179, fra cui è compresa (ai sensi della lettera d) quella dei beni destinati all'esercizio della professione, non equiparabili ai beni destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Il regime patrimoniale della comunione fra coniugi, infatti, definita legale in quanto trova applicazione, sulla base delle disposizioni del legislatore, in assenza di una diversa volontà dei coniugi stessi, prevede, tra l'altro, a fronte della regola generale di cui all'art. 177 cod.



civ. che individua i beni «oggetto della comunione», le due rilevanti eccezioni di cui agli artt. 178 e 179 cod. civ. e, cioè, i beni destinati in concreto all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi e i cosiddetti beni personali: i beni di cui all'art. 178 cod. civ. devono, allora, qualificarsi sulla base dell'oggettivo criterio della loro effettiva finalizzazione, dopo il matrimonio, all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi (non di entrambi i coniugi, nel qual caso si applica l'art. 177 d) cod. civ., mentre i beni ex art. 179 cod. civ. si caratterizzano per la loro stretta appartenenza alla sfera «personale» di un coniuge, strumentali rispetto all'estrinsecazione della sua personalità, come nell'ipotesi in cui servano «all'esercizio della professione», intendendosi una professione liberale.

Nel primo caso ogni bene acquistato dal coniuge-imprenditore per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, per quanto disposto dal richiamato art. 178 cod. civ., entra comunque nella comunione legale in modo differito; nel secondo caso, invece, detti beni personali non sono oggetto della comunione, fatta salva l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 179 cod. civ. che, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere e), cioè i beni che servono all'esercizio della professione ed f), prevede, quale ulteriore presupposto della loro esclusione dalla comunione, la «partecipazione» all'atto di acquisto anche dell'altro coniuge e la relativa dichiarazione di assenso a tal fine.

È stato perciò affermato e deve qui ribadirsi, proprio in virtù di questa netta distinzione operata dal legislatore, che con l'art. 178 cod. civ. (che riguarda sia beni immobili che mobili) il legislatore ha privilegiato l'esercizio dell'impresa (conciliandolo al tempo stesso con la tutela dell'altro coniuge, proprio nello stabilire la particolare ipotesi della comunione differita) e gli interessi dei creditori ad essa collegati (nel senso che hanno esclusiva potestà di rivalersi su detti beni sino al momento dello scioglimento della comunione), mentre con la disciplina



dei beni personali ha inteso tutelare in assoluto la sfera individuale-soggettiva del coniuge, eccettuate le ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 179 cod. civ. (solo per i beni immobili e per i beni mobili per i quali è disposta la pubblicità) in virtù del potenziale incremento patrimoniale che detti beni oggettivamente apportano alla comunione.

L'inciso dell'art. 179 lett. d) cod. civ., «tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione» non significa però che anche i beni dell'impresa gestita da un sol coniuge possano rientrare in quelli personali, con l'ulteriore conseguenza dell'applicabilità ad essi dell'ultimo comma dello stesso art. 179: il legislatore, nonostante la tecnica legislativa impropria, non ha inteso certo sovvertire la distinzione posta agli artt. 178 e 179 cod. civ., ma ha voluto unicamente raccordarsi alla diversa e precedente previsione dell'art. 177 lett. d), secondo cui costituiscono oggetto della comunione le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Per queste considerazioni è stato ritenuto non «adattabile» al bene funzionale all'esercizio dell'attività imprenditoriale il requisito dell'assenso dell'altro coniuge, al momento dell'acquisto, all'esclusione dalla comunione (così, Cass. Sez. 1, n. 18456 del 19/09/2005; Cass. Sez. 3, n. 25448 del 06/12/2007; Cass. Sez. 6 - 2, n. 19204 del 28/09/2015, in motivazione) e perciò la terza censura risulta infondata pure sul punto.

4. Con il quarto motivo, intestato al n. 5 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. e subordinato al rigetto dei due motivi precedentemente riportati, il ricorrente ha sostenuto, l'omesso esame da parte della Corte d'appello di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel non avere valutato, come da lui evidenziato nel suo ottavo motivo d'appello – riportato testualmente in ricorso e comunque risultante in dettaglio dalla sentenza impugnata a pag. 22 - che l'assegnazione a T e non a lui della porzione del fabbricato dove



era esercitata l'impresa avrebbe certamente precluso la prosecuzione della sua attività, sicché la sua attività agrituristica sarebbe cessata «lo stesso giorno in cui la sentenza che ne assegna la sede alla signora T passerà in giudicato».

2. Il motivo è ammissibile e fondato. È necessario premettere che, con la sua censura, il ricorrente ha posto in rilievo un vizio del progetto divisionale, come recepito nella sentenza definitiva n. 372/2017 e confermato dalla Corte d'appello, con cui, nello scioglimento della comunione *de residuo* è stato attribuito all'ex coniuge T il diritto di proprietà su un bene che ne era oggetto, la particella edificiale sub , in cui egli esercitava la sua impresa di agriturismo, così precludendo la sopravvivenza della sua attività con grave pregiudizio economico suo e della famiglia.

La Corte di Trento ha, infatti, confermato l'assegnazione alla controricorrente T dell'immobile adibito a sede dell'attività di azienda agrituristica TP per garantire, come chiarito dal Tribunale, l'attribuzione dell'unico fabbricato alla moglie e scongiurare i costi di divisione degli impianti del fabbricato e la «polverizzazione della proprietà rurale», sebbene T avesse ben rappresentato che il fabbricato costituiva un bene per l'esercizio dell'impresa da lui avviata in costanza di matrimonio e la perdita gli avrebbe precluso la prosecuzione della sua attività.

È evidente, allora, che, di là dell'intestazione del motivo al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha sostanzialmente denunciato un vizio di violazione di legge ex n. 3, in particolare dell'art. 178 cod. civ., per avere la Corte d'appello del tutto trascurato di considerare la ratio della previsione di una comunione soltanto differita e lo scopo cui tende la disciplina del suo scioglimento: in tal senso, il motivo deve essere riqualficato, perché la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante per la individuazione del vizio



denunciato, poiché è la esposizione delle ragioni di diritto dell'impugnazione a qualificare, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. Sez. 1, n. 7981 del 30/03/2007; Cass. Sez. 2 n. 10862 del 07/05/2018; Cass. Sez. 5, n. 12690 del 23/05/2018).

Così riqualificato, il motivo è ammissibile e il vizio di legge denunciato è certamente sussistente.

Con la decisione suesposta, invero, la Corte territoriale non si è conformata ai principi stabiliti da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 15882 del 2022 già qui richiamata, secondo cui, in ipotesi di impresa riconducibile a uno solo dei coniugi e costituita dopo il matrimonio, ricadente nella cd. comunione *de residuo*, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.

In particolare, le Sezioni Unite hanno proprio rimarcato che, con lo scioglimento della comunione *de residuo*, l'attribuzione di un diritto reale sui beni che la compongono, provocando lo smembramento dell'azienda, potrebbe certamente arrecare un potenziale attentato alla stessa sopravvivenza dell'impresa del coniuge che la esercitava, in evidente controtendenza con l'esigenza, fortemente sostenuta a livello sovranazionale, e in particolare unionale, di approntare validi strumenti, anche dal punto di vista legislativo, per assicurare la sopravvivenza delle imprese a fronte di vicende potenzialmente destabilizzanti (riprova ne è la previsione, in vista dell'evento morte dell'imprenditore, del cd. patto di famiglia ex art. 768 bis e ss., introdotti dalla legge n. 55/2006) (così in Cass., Sez. Un., n. 15882/2022 cit.).



Con l'art. 178 cod. civ., il legislatore ha voluto bilanciare l'autonomia individuale e professionale di un coniuge con l'esigenza di tutelare la parità dell'altro coniuge e garantire il sostentamento della famiglia; i beni, gli utili e gli incrementi dell'attività d'impresa che durante il matrimonio sono rimasti nella sola disponibilità del o della coniuge imprenditore per garantirgli/le una libera gestione, alla fine del rapporto di coniugio e al momento di scioglimento della comunione legale sono considerati valori di un patrimonio condiviso e devono essere distribuiti.

Pertanto, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione *de residuo*, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale e al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.

Il motivo è perciò fondato e la sentenza deve essere cassata.

5. Il quinto motivo è inammissibile perché non contiene alcuna effettiva censura, ma ha invocato unicamente una nuova regolamentazione delle spese in ipotesi di accoglimento del ricorso.

3. Per queste ragioni il ricorso è accolto nel quarto motivo, rigettati il secondo e il terzo e dichiarati inammissibili il primo e il quinto.

La sentenza impugnata deve, in conseguenza, essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, perché provveda allo scioglimento della comunione *de residuo* in applicazione dei principi di diritto richiamati e dei rilievi in fatto svolti.

Statuendo in rinvio, la Corte d'appello regolerà anche le spese di legittimità.



P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati il secondo e il terzo e dichiarati inammissibili il primo e il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, del 5 giugno 2025.

Il Consigliere rel. est.

Patrizia Papa

La Presidente

Milena Falaschi

